

REGOLAMENTO (CE) N. 1407/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1147/98⁽⁴⁾;

considerando che la rapidità e l'efficacia dell'applicazione delle misure eccezionali di sostegno è ostacolata attualmente dall'insufficiente capacità degli stabilimenti in cui i suinetti devono essere trasformati; che è quindi necessario permettere che i suini siano macellati e immagazzinati in depositi frigoriferi;

considerando che, a motivo della prosecuzione delle restrizioni veterinarie e commerciali e della loro estensione a zone nuove, occorre aumentare il numero di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali nel corso delle prossime settimane, nonché adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

considerando che la cessazione delle misure di sostegno a causa del raggiungimento del numero massimo di capi suini ammissibili ha provocato un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato aumentare il numero di animali ammissibili a partire dal 12 giugno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, terzo comma, e nell'allegato III, punto 2, i termini «suini all'ingrasso» sono sostituiti da «suini»;
- 2) il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 3) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 12 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 35.